



# Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna

## Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Ufficio Procedimenti Disciplinari

### L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

VISTO il D. Lgs. n 165, 30 marzo 2001, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 55 del citato Decreto che ai commi 4 e 5 statuisce la procedura per la trattazione dei procedimenti disciplinari;

VISTI i Contratti collettivi nazionali comparto scuola 2006-09 e istruzione e ricerca 2016/2019, che in materia di norme disciplinari contengono, per il personale docente, un rinvio al T.U n 297/94;

VISTI gli artt. 492 e segg. del T.U. n 297/94 e successive modifiche, recanti disposizioni in tema di sanzioni disciplinari al personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo;

VISTO il DPR n 62 del 16/4/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il provvedimento n 9189 del 19 maggio 2010, con il quale è stato ricostituito l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n 150/2009;

VISTO da ultimo il D. D. A.T.S di Cagliari n 1856 del 23/12/2019, con il quale il predetto Ufficio procedimenti disciplinari è stato modificato nella composizione;

PRESA visione della richiesta e relativi allegati, trasmessi con nota prot. n 5226 del 20/11/2019, con cui la Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Colombo" di Cagliari, ha segnalato il comportamento, contrario agli obblighi del dipendente statuiti dal codice di comportamento e dal DPR n 297/94 citato, tenuto dal docente Andrea Scano;

VISTA la nota n 13232 A.T.S di Cagliari del 05/12/2019, con la quale il competente Ufficio per i procedimenti disciplinari, nell'istruire il procedimento, ha provveduto a contestare gli addebiti ed a convocare il dipendente per la difesa;

DATO ATTO che il dipendente di cui trattasi, ha chiesto di esercitare il diritto di accesso per via telematica, ottenendolo ai sensi della nota n 13566 del 17/12/2019, previo pagamento dei diritti di riproduzione digitale della documentazione trasmessa dall'istituzione scolastica in formato cartaceo;

DATO ATTO, altresì che la documentazione, peraltro costituita da atti (circolari della scuola indirizzate a tutto il personale scolastico, richieste dell'insegnante alla scuola, risposte della scuola all'insegnante) già in possesso dell'interessato, non è stata trasmessa in quanto il docente, ritenendo non dovuto il pagamento di euro 5,25 richiesto ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del Regolamento MIUR n 662 del 17/4/2019 in materia di rimborso dei costi di riproduzione, ha reiterato la richiesta di accesso in data 31/12/2019, obiettando che il regolamento MIUR n 662/2019 "*non pare che riguardi la fattispecie in oggetto*" ;

SENTITO il dipendente in data 09 gennaio 2020, le cui difese, svolte in presenza del rappresentante sindacale, sono state riassunte nel processo verbale redatto nel corso dell'audizione;

VISTA altresì la memoria difensiva e i relativi allegati, interamente acquisiti agli atti del procedimento;

ESAMINATA la documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento, incluse le dichiarazioni rese dal docente Scano in sede di audizione e la memoria difensiva con relativi allegati;

PRESO ATTO che dagli atti complessivamente acquisiti emerge che:

- il docente Scano ritiene (lettera dell'8/10/2019) di non poter ottemperare all'ordine di servizio impartito dalla dirigente in data 8/10/2019 (circolare n 37), che faceva seguito a disposizioni



# Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna

## Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

### Ufficio Procedimenti Disciplinari

contenute nella precedente circolare n 19/2019 *“oltre che per le motivazioni di illegittimità già ampiamente comunicate, anche per non incorrere nel rischio di compiere un reato penalmente perseguibile in relazione alle norme vigenti, e in particolare al Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla libera circolazione di tali dati”*;

- in data 17/10/2019, la Dirigente scolastica, con una articolata missiva, affronta le problematiche sulle quali il docente aveva più volte posto l'accento nelle comunicazioni inviate alla scuola, concludendo con un sollecito ad entrare con le credenziali in suo possesso nel registro elettronico per provvedere alla compilazione e con un invito a partecipare ad un intervento di formazione sulla privacy fissato per il giorno 23 ottobre;
- a tale nota il docente risponde con lettera datata 24/10/2019, nella quale in sostanza rappresenta i motivi per cui non condivide i chiarimenti offerti dalla dirigente e ritiene che il contenuto della medesima non contribuisca a far *“chiarezza sulle criticità da me rilevate rispetto alla questione della cosiddetta firma elettronica. Criticità che, ribadisco, non sono affatto le uniche relativamente alla problematica del registro elettronico”*;
- in data 13/11/2019 la Dirigente scolastica con nota n 5107, reiterando le precedenti richieste, ordina al docente di *“presentare entro le ore 13,00 di sabato 16 novembre presso gli uffici di segreteria dell'istituto, in forma di autocertificazione, le notizie giornalieri dal 16 settembre ad oggi, relative a:*

*presenza durante le ore di lezioni da Lei svolte;*

*assenze, ritardi, uscite anticipate degli alunni nelle ore di lezione da Lei svolte”*;

CONSIDERATO che:

- l'addebito contestato concerne nuovamente l'inottemperanza ad identico ordine di servizio, rispetto ad altri precedentemente emanati, impartito dalla Dirigente scolastica;
- la linea difensiva adottata si incentra, come già in precedenza, sulla esistenza di ragioni di ordine normativo (non obbligatorietà del registro elettronico) e didattico funzionale, in base alle quali il docente ritiene l'uso del registro elettronico da un lato non conforme a legge con riferimento alla sicurezza e protezione dei dati digitali, dall'altro non adeguato alle reali esigenze scolastiche;
- il dipendente giustifica la mancata ottemperanza agli ordini di servizio ricevuti, sostanzialmente, ravvedendo il rischio di compiere un reato penalmente perseguibile nonché un illecito amministrativo;

RITENUTO invece che non sia legittima la mancata ottemperanza a un ordine di servizio, il quale nel caso di specie non appare peraltro palesemente illecito, in quanto ritenuto dal dipendente illegittimo, non risultando attribuito a quest'ultimo il potere di disattenderlo, bensì di farne eventualmente accertare la presunta illegittimità in sede giurisdizionale (in tal senso vedasi Corte di Cassazione 9736/2018 sull'estensione di tale principio al rapporto di pubblico impiego privatizzato);

TENUTO CONTO che al docente risultano già comminate altre sanzioni in esito a procedimenti disciplinari per la medesima fattispecie;

VISTO l'art. 499 del T.U. n. 297/1994 relativo alla recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui è stata già precedentemente inflitta sanzione;

RITENUTO, sulla base degli atti acquisiti al fascicolo, delle dichiarazioni rese dal dipendente nel corso dell'audizione e nella memoria difensiva e sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, che vi siano gli estremi per la comminazione di una sanzione disciplinare tra quelle stabilite dal DPR n 297/94,



# Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna

## Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Ufficio Procedimenti Disciplinari

DECRETA

al docente Andrea Scano (Cagliari – 04/08/1963), in servizio presso l'Istituto Comprensivo "Colombo" di Cagliari, è inflitta la sanzione della sospensione dall'insegnamento per giorni 30 ai sensi degli artt. 492 e segg. del T.U. n 297/94 e successive modifiche.

Il presente atto è notificato all'interessato mediante trasmissione all'indirizzo pec personale e a quello della sigla sindacale che lo rappresenta – Cobas Scuola Sardegna.

Il dirigente scolastico provvederà, con proprio provvedimento, a fissare tempestivamente il periodo di sospensione, compatibilmente con gli aspetti organizzativi della Istituzione scolastica, e trasmetterà il medesimo provvedimento alla RTS per l'applicazione sotto il profilo economico e allo scrivente Ufficio per conoscenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro secondo le modalità e i tempi stabiliti dal codice di procedura civile.

IL DIRIGENTE UPD

*Peppino Loddo*

I Componenti UPD

*Oriana Orgolesu*

*Daniela Cau*

*Antonio Cardia*

*Firme autografe sostituite a mezzo indicazione a stampa  
ai sensi della vigente normativa*

All'ins. Andrea Scano

[andreascano@arubapec.it](mailto:andreascano@arubapec.it)

[cobas-sadegna@legalmail.it](mailto:cobas-sadegna@legalmail.it)

Cagliari

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Colombo

[caic854001@pec.istruzione.it](mailto:caic854001@pec.istruzione.it)

CAGLIARI